



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 febbraio 2016 n.22

(Ratifica Decreto Delegato 13 gennaio 2016 n.2)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 13 gennaio 2016 n.2 – Modifiche all'articolo 2 del Decreto Delegato del 28 gennaio 2014 n.11 – Disciplina degli oneri deducibili di cui agli articoli 14, comma 7, e 148, comma 11, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e definizione dello strumento di pagamento elettronico per il pagamento delle spese effettuate in territorio - promulgato:

Visto l'articolo 14, comma 7, della Legge 16 dicembre 2013 n.166;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta dell'8 gennaio 2016;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 febbraio 2016;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 19 febbraio 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 13 gennaio 2016 n.2 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DELEGATO DEL 28 GENNAIO 2014 N. 11 - DISCIPLINA DEGLI ONERI DEDUCIBILI DI CUI AGLI ARTICOLI 14, COMMA 7, E 148, COMMA 11, DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE IN TERRITORIO

Articolo Unico

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato del 28 gennaio 2014 n. 11, è così sostituito:

“Art. 2

(Tipologie di beni e servizi deducibili)

1. Sono deducibili le spese relative all'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di:
 - a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 750,00 annui;
 - b) le spese per utenze domestiche e telefoniche compreso i costi per gli allacciamenti;

- c) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
- d) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
- e) le spese per servizi bancari e finanziari.

2. Le spese "on-line" si considerano fatte a San Marino solo se il fornitore ha sede legale in Repubblica o pone in vendita i beni o servizi attraverso una filiale, una succursale o una stabile organizzazione operante in territorio.

2-bis. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative per le deduzioni delle spese e degli acquisti di cui agli Allegati A e B e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della Legge 16 dicembre 2013 n.166.".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

